



## Linee guida per le Commissioni paritetiche docenti-studenti

La Commissione paritetica docenti-studenti, il Presidio di Qualità e il Nucleo di Valutazione sono gli attori dell'Assicurazione interna della Qualità nelle Università.

La Commissione paritetica docenti-studenti, in particolare, è preposta alla funzione di primo valutatore interno delle attività formative che si svolgono nell'ambito dell'Ateneo ed espleta un'attività di controllo complessivo sull'Assicurazione della Qualità. L'aspetto innovativo è che l'esercizio di tali funzioni compete congiuntamente a docenti e studenti; questi ultimi, in particolare, attraverso la partecipazione alle Commissioni, hanno la concreta opportunità di incidere direttamente sul miglioramento della didattica, della sua organizzazione e dei servizi alla didattica medesima.

Nel definire il sistema AVA (Autovalutazione - Valutazione - Accreditamento), l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha previsto che le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) - che intervengono nel processo di accreditamento periodico delle sedi universitarie e dei corsi di studio, supportando la stessa Agenzia nella formulazione del proprio giudizio verso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca attraverso un esame preliminare a distanza, una visita in loco e la stesura di una Relazione - verifichino il Requisito 2 "Valutazione del sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) adottato dall'Ateneo" esaminando nello specifico la seguente documentazione:

- i. Relazione del Presidio di Qualità;
- ii. Relazioni della Commissione paritetica docenti-studenti;
- iii. Relazioni annuali del Nucleo di Valutazione.

Le Relazioni delle Commissioni paritetiche costituiscono dunque e, sempre di più, costituiranno le prime fonti di informazione sia nel contesto dell'Ateneo (Organi di governo, Dipartimenti, Collegi didattici, Presidio della Qualità, Nucleo di Valutazione) sia all'esterno (CEV e ANVUR).

Le problematiche e l'eterogeneità di comportamento emerse a seguito di un'analisi sistematica svolta su un consistente numero di Relazioni elaborate negli anni scorsi dalle Commissioni paritetiche operanti nell'Università hanno indotto il Presidio di Qualità d'Ateneo a redigere il presente documento, con l'intento di promuovere l'omogenea interpretazione del ruolo delle Commissioni paritetiche e di consentire alle stesse di operare e predisporre le proprie Relazioni nella maniera più coerente ed efficace possibile, anche mediante alcune indicazioni operative che possano servire da guida per migliorarne il funzionamento.

### ➤ Normativa di riferimento

Le Commissioni paritetiche docenti-studenti sono state introdotte nel sistema universitario dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che all'art. 2, comma 2 lett. g), ha dato una prima definizione dei relativi compiti, prevedendone l'istituzione presso i Dipartimenti ovvero presso le strutture di raccordo degli stessi Dipartimenti.



Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, con il quale è stata data attuazione all'art. 5, comma 1 lett. a), della predetta legge 240/2010, comma che ha individuato nell'accREDITAMENTO periodico delle università lo strumento per conseguire l'obiettivo di valorizzazione della qualità e dell'efficienza nelle Università stesse, ha fornito la base normativa per la definizione del sistema AVA, disciplinando, tra l'altro, il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca. In tale ambito, il provvedimento in parola ha ripreso, all'art. 13, il tema delle Commissioni paritetiche docenti-studenti, disponendo che tali Commissioni debbano redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte dirette al Nucleo di Valutazione, volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche.

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano ha recepito le disposizioni impartite dai provvedimenti legislativi sopra richiamati all'art. 39, prevedendo la costituzione delle Commissioni paritetiche nell'ambito di ciascun Dipartimento referente principale, o comunque responsabile, di corso di studio, ovvero nell'ambito di ciascun Collegio didattico interdipartimentale, organo, questo, deputato alla gestione didattica dei corsi di studio, nel caso le relative responsabilità didattiche ricadano in condizioni sostanzialmente paritarie su più Dipartimenti.

Alle Commissioni paritetiche docenti-studenti è altresì dedicato l'art. 14 del Regolamento generale d'Ateneo, che ne declina i compiti e ne definisce la composizione.

#### ➤ Compiti delle Commissioni paritetiche

Le Commissioni paritetiche si possono qualificare come osservatori permanenti delle attività didattiche e, in quanto tali, devono organizzare la loro attività lungo tutto l'arco dell'anno, nonostante la norma ponga in capo alle medesime una sola incombenza che viene a cadere a fine anno.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 del Regolamento generale dell'Università degli Studi di Milano, compete alle Commissioni:

- a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;
- c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;
- d) misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento;
- e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione;
- f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di Valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo;
- g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
- h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico.



Nello specifico le Commissioni devono valutare, con riferimento ai corsi di studio che ricadono nella loro sfera di competenza:

- gli esiti della rilevazione della soddisfazione degli studenti e la gestione da parte dei competenti organi dei questionari compilati dagli studenti;
- l'adeguatezza dei laboratori, delle aule e delle attrezzature utilizzati;
- la rispondenza e l'efficacia della didattica erogata da parte dei docenti e la loro qualificazione: il metodo di insegnamento, il contenuto dell'insegnamento in funzione del progetto formativo e la sua armonizzazione con i contenuti di tutti gli altri insegnamenti, i materiali didattici utilizzati, il metodo di esame;
- l'adeguatezza e la qualità dell'offerta formativa, vale a dire se gli obiettivi formativi programmati sono sufficientemente raggiunti e se mantengono la loro coerenza rispetto alle attività formative progettate per il loro raggiungimento, considerate anche le criticità evidenziate nella Scheda di monitoraggio e nel Rapporto di Riesame ciclico e le azioni correttive messe in atto per superarle; se i risultati di apprendimento attesi sono efficaci rispetto alle funzioni e alle competenze;
- il grado di pubblicizzazione di tutte le informazioni inerenti al corso di studio nei confronti delle parti interessate;
- se il progetto formativo continua nel tempo ad essere rispondente alle funzioni e alle competenze cui si indirizza in relazione alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, alla luce delle esigenze espresse dal sistema economico e produttivo e delle valutazioni degli studenti e dei laureati.

La rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati costituisce un importante strumento di Assicurazione della Qualità degli Atenei.

E' in particolare attraverso la somministrazione dei questionari finalizzati a raccogliere le opinioni degli studenti che questi sono resi parte attiva del processo di sviluppo e di consolidamento della qualità nell'Ateneo; i questionari consentono agli studenti di esprimere il proprio gradimento sugli insegnamenti e la loro organizzazione, sulle strutture e sulle prove di esame, e di segnalarne le eventuali criticità.

Le Commissioni paritetiche docenti-studenti devono pertanto prestare la massima attenzione nell'esaminare i risultati dei questionari contenuti nel Rapporto (o nei Rapporti) di Corso di Studio di loro spettanza; l'analisi deve riguardare ogni singolo insegnamento e dar luogo a discussioni equilibrate e costruttive con la partecipazione di volta in volta dei docenti e degli studenti del corso o dei corsi per i quali gli insegnamenti vengono impartiti.

Spetta alle Commissioni svolgere attente riflessioni in merito alle criticità rilevate nei percorsi formativi e nell'esperienza degli studenti e sviluppare un'attività di analisi, studio e ricerca che coinvolga anche l'aspetto organizzativo, al fine di contribuire in maniera efficace al miglioramento dell'offerta formativa e all'elaborazione di proposte migliorative plausibili e realizzabili, dirette ad elevare gli standard di qualità e di efficacia della didattica e dei servizi formativi offerti. Le Commissioni devono segnalare con puntualità i problemi riscontrati, problemi che poi devono essere ripresi nel Rapporto di Riesame ciclico, e formulare suggerimenti per la loro soluzione.

In definitiva le Commissioni paritetiche devono essere in grado di contribuire con continuità ed efficacia all'autovalutazione del complesso delle attività formative impartite dai corsi di studio di cui sono referenti.

Per agevolare il lavoro delle Commissioni sono messi a disposizione delle medesime tutti i documenti, comprese le schede SUA-CdS, e i dati disponibili in Ateneo e/o elaborati dal Nucleo di Valutazione utili per l'espletamento dei compiti sopra indicati. L'accesso ai risultati dell'indagine sulle opinioni degli studenti



sarà regolato dal Presidente della CPDS in modo tale che essi siano portati a conoscenza dei soli docenti e studenti rappresentanti del corso o dei corsi cui gli insegnamenti fanno riferimento.

Il risultato del monitoraggio, delle riflessioni e degli studi condotti dalle Commissioni paritetiche deve essere portato a conoscenza degli Organi (Consigli di Dipartimento, Collegi didattici e Gruppi di Riesame) cui compete prendere in esame le criticità e i punti di debolezza rilevati e dare soluzioni concrete anche tenendo conto dei suggerimenti formulati dalle Commissioni.

Il processo presidiato dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti deve trovare evidenza sia nelle relazioni del Nucleo di Valutazione sia nei Rapporti di Riesame ciclico.

### ➤ Composizione delle Commissioni paritetiche

Le Commissioni paritetiche devono essere indipendenti e disgiunte dagli altri Organi che devono garantire l'Assicurazione interna della Qualità - Presidio della Qualità e Nucleo di Valutazione - come pure dagli Organi responsabili della progettazione e organizzazione dei corsi di studio - Presidenti di Collegio didattico - e dagli Organi cui spetta l'attività di autovalutazione dei corsi - Presidenti di Collegio didattico e Gruppo del Riesame.

Le Commissioni paritetiche devono includere un'adequata rappresentanza di studenti di ciascun corso di studio assoggettato alla valutazione delle Commissioni; ciò scaturisce anche dalla necessità che l'analisi dei questionari di gradimento avvenga con il coinvolgimento diretto degli studenti interessati e non mediato da studenti provenienti da altri corsi di studio.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 14 del Regolamento generale dell'Ateneo, ogni Commissione deve essere composta, secondo modalità stabilite da ciascun Dipartimento o Collegio didattico-interdipartimentale, da un egual numero di docenti e di studenti, non inferiore per ciascuna componente al numero dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico che ricadono nella responsabilità del Dipartimento, nel caso di Commissione costituita in ambito dipartimentale, ovvero nella gestione del collegio didattico interdipartimentale, nel caso di Commissione costituita nell'ambito del collegio; tale numero non può, comunque, essere inferiore, per ciascuna componente, a quattro.

I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento in modo da garantire la rappresentatività di ogni corso di studio di cui il Dipartimento è responsabile. Per le Commissioni costituite presso i Collegi interdipartimentali, la designazione dei docenti compete agli stessi Collegi, che avranno cura di garantire la predetta rappresentatività nel caso gestiscano più corsi.

La stessa rappresentatività deve essere garantita per la componente studentesca, designata tra e dai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento ovvero nel Collegio interdipartimentale.

Qualora, dato il risultato delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in tutti gli Organi accademici (votazioni che si svolgono con cadenza biennale), la componente studentesca presente nel Consiglio di Dipartimento o nel Collegio interdipartimentale non sia rappresentativa di tutti i corsi di studio che fanno capo al Dipartimento o al Collegio interdipartimentale, la Commissione paritetica è tenuta a cooptare studenti che non siano componenti del Consiglio o del Collegio, nel numero occorrente per garantire la pariteticità, individuandoli tra coloro che si sono candidati in risposta a un apposito avviso emanato dal Presidente della Commissione medesima, previa valutazione della motivazione e dell'interesse alla partecipazione degli stessi. In mancanza di candidati il Presidente provvederà a cooptare gli studenti direttamente nel corso delle lezioni.



Tenuto conto che il Regolamento generale d'Ateneo non contiene alcuna indicazione riguardo alla durata del mandato dei docenti nelle Commissioni paritetiche e ravvisata l'opportunità che anche tale incarico sia limitato nel tempo al fine di garantire la giusta alternanza e l'equa distribuzione dei compiti gestionali, si ritiene che esso debba avere la durata ordinaria di un triennio accademico, con possibilità di rinnovo consecutivo per un ulteriore triennio.

Il mandato dei rappresentanti degli studenti è, invece, legato al mandato - biennale - di cui sono titolari nei Consigli di Dipartimento (si fa notare che entrano a far parte dei Collegi interdipartimentali i rappresentanti eletti nei Consigli di Dipartimento) fatta salva l'eventuale rielezione.

Il Presidente di ciascuna Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento ovvero dal Collegio didattico interdipartimentale di riferimento, tra i professori di prima o di seconda fascia che fanno parte della Commissione, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti, e un eventuale Segretario verbalizzante.

Il servizio di segreteria delle Commissioni paritetiche è garantito dalla direzione di ciascun Dipartimento ovvero nell'ambito dell'ufficio di ciascuna Segreteria Didattica Interdipartimentale.

### ➤ Funzionamento delle Commissioni paritetiche docenti-studenti

Le Commissioni paritetiche devono essere operative durante l'intero anno, riunendosi con continuità e mantenendo uno stretto raccordo con il Presidio di Qualità d'Ateneo e il Nucleo di valutazione.

Le prime riunioni devono essere dedicate all'organizzazione e all'impostazione del lavoro e alla definizione delle modalità di raccolta delle informazioni e di stesura delle Relazioni.

Nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le Commissioni paritetiche devono svolgere un articolato e approfondito lavoro istruttorio, eventualmente integrato da apposite interviste rivolte sia agli Organi responsabili del corso sia agli stessi studenti, ed elaborano conseguentemente le proprie riflessioni sulle materie di volta in volta analizzate e sui risultati esaminati, segnalando, se riscontrati, criticità, punti di debolezza e aree di miglioramento e suggerendo interventi a correzione. Nel corso dell'anno, le Commissioni devono prepararsi anche alla stesura della Relazione finale, nella quale di fatto si compendia tutto il lavoro di analisi svolto nel corso dell'anno; è pertanto necessario che tutti i documenti elaborati, i verbali redatti e la Relazione di fine anno mostrino una forte coesione nella disamina e nelle valutazioni che recano.

Fatti salvi i necessari momenti collegiali, le Commissioni, qualora lo ritengano necessario, possono operare articolandosi in sottocommissioni corrispondenti a uno o più dei corsi di studio che sono chiamate a valutare.

Le Commissioni sono tenute ad esprimere i pareri richiesti (in particolare sull'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio) entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.



E' opportuno che all'inizio di ogni anno accademico le Commissioni, su proposta del Presidente, definiscano un calendario di massima delle sedute annuali.

Le sedute delle Commissioni sono convocate dal Presidente, che ne stabilisce anche l'ordine del giorno, con anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data prevista, e si svolgono secondo le normali regole che si applicano in genere agli organi collegiali.

Le sedute sono valide se vi prenda parte la maggioranza assoluta dei convocati, detratti gli assenti giustificati fino al limite di un quinto dei membri, ed entrambe le componenti siano rappresentate. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Eccezionalmente le sedute possono svolgersi in modalità telematica. In tal caso, la convocazione va inviata a tutti i componenti della Commissione per posta elettronica, insieme ai documenti da esaminare e ai testi delle delibere da approvare. Nella convocazione deve, inoltre, essere indicata la data entro la quale ogni membro deve far pervenire, sempre tramite posta elettronica, il proprio parere/voto, rendendolo esplicito a tutti gli altri componenti; tale data deve essere compresa, di norma, tra il secondo e il quinto giorno dalla data di invio della convocazione. Le delibere proposte in seduta telematica risultano approvate se si esprime favorevolmente la maggioranza assoluta dei membri della Commissione. Le sedute telematiche sono proposte dal Presidente e convocate, previo opportuno sondaggio, quando incontrino il consenso di almeno la metà dei membri del Dipartimento.

Tutte le riunioni delle Commissioni devono essere regolarmente verbalizzate. I verbali e i documenti prodotti dalle Commissioni devono essere opportunamente conservati, anche in vista delle visite delle CEV, e messi a disposizione dei Dipartimenti e dei Collegi didattici interessati ovvero dei Collegi didattici interdipartimentali, dei Gruppi del Riesame, del Presidio di Qualità d'Ateneo e del Nucleo di Valutazione, affinché ciascun Organo possa, per la parte di rispettiva competenza, tener conto delle indicazioni, osservazioni e raccomandazioni in essi contenute. I verbali delle sedute sono approvati nella prima seduta successiva a quella cui si riferisce il verbale; nei casi di urgenza i verbali sono approvati seduta stante.

Ciascun verbale di seduta dovrà indicare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione degli argomenti trattati, corredata della relativa documentazione e note esplicative; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al Segretario entro i successivi tre giorni il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

### ➤ Relazione finale delle Commissioni paritetiche docenti-studenti

Le Commissioni paritetiche hanno il compito, espressamente previsto dal decreto legislativo 12/2012, di redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una Relazione articolata per corso di studio, che prenda in considerazione il complesso dell'offerta formativa, con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, indicando eventuali problemi specifici.

Le Relazioni devono basarsi su elementi di analisi indipendenti e devono mettere in luce la funzione valutativa delle Commissioni.



Le Commissioni possono predisporre una sola Relazione annuale che deve tuttavia contenere, accanto a una Sezione a carattere generale (premessa), un *focus* su ciascuno dei corsi di studio che ogni Commissione è tenuta a monitorare e valutare.

I Collegi e i Dipartimenti recepiscono le Relazioni e si attivano per predisporre azioni di miglioramento, anche in collaborazione con le Commissioni stesse. La Relazione finale di ciascuna Commissione deve essere presentata anche al Nucleo di Valutazione, così come disposto dalla normativa, nonché al Senato accademico e al Comitato di direzione della Facoltà o Scuola di riferimento.

Si raccomanda di prestare attenzione alla sintesi nella stesura della Relazione. A titolo orientativo si suggerisce di contenere il testo in un limite di 2000 parole.<sup>1</sup>

Si forniscono qui di seguito precisazioni in ordine agli elementi da valutare che possono agevolare la predisposizione della Relazione.

#### **Quadro A. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti**

Attraverso l'analisi della documentazione di cui dispongono ed eventualmente a seguito di colloqui con i responsabili dei corsi di studio e gli studenti, le Commissioni devono verificare:

- a) la soddisfazione degli studenti rispetto alla docenza e alle metodologie di insegnamento, al Corso di studio nel suo complesso;
- b) le modalità con cui i dati derivanti dai questionari relativi alla soddisfazione degli studenti vengono utilizzati e resi noti dai Collegi didattici;
- c) se tali dati sono discussi con gli studenti;
- d) modalità di interpretazione e gestione di casi di valutazioni negative o critiche
- e) se le criticità emergenti dai questionari sono tradotte in interventi correttivi.

#### **Quadro B. Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato**

Le Commissioni devono valutare:

- a) se i materiali didattici e le metodologie di insegnamento consentono di conseguire gli obiettivi formativi dichiarati per i singoli insegnamenti;
- b) se le risorse strutturali e le attrezzature sono adeguate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e se riscuotono il gradimento degli studenti.

#### **Quadro C. Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi**

Le Commissioni devono valutare:

- a) la completezza della descrizione dei singoli insegnamenti ;
- b) la validità dei metodi di accertamento in termini di modalità di svolgimento delle prove d'esame e di adeguatezza degli obiettivi di apprendimento;

---

<sup>1</sup> Il Nucleo di Valutazione ha suggerito di elaborare un quadro sinottico al termine della relazione, che ne compendia gli aspetti essenziali, come da modello allegato alle linee guida



- c) la chiarezza nella comunicazione delle procedure agli studenti.

#### **Quadro D. Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico**

Le Commissioni devono prendere in considerazione gli ultimi Rapporti di riesame annuale e ciclico, la Scheda monitoraggio verificandone la correttezza, e in particolare:

- a) se l'analisi in essi contenuta abbia stretta attinenza con i dati utilizzati;
- b) se le criticità poste in evidenza discendano effettivamente dai dati esaminati;
- c) se le misure correttive proposte siano effettivamente correlate alle criticità.

Le Commissioni devono inoltre verificare se gli Organi responsabili dei corsi di studio hanno realmente tenuto conto delle misure correttive prospettate nei Rapporti di Riesame e gli effetti che tali misure hanno sortito.

#### **Quadro E. Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS**

Le Commissioni devono prestare attenzione a che le informazioni contenute nelle sezioni pubbliche della SUA-CdS siano idonee, per chiarezza e completezza, a illustrare agli *stakeholders*, nella maniera più esaustiva possibile, le specificità e le opportunità che i diversi corsi offrono.

#### **Quadro F. Ulteriori proposte di miglioramento**

Si suggerisce di porre l'attenzione su uno o più dei seguenti aspetti:

Confronto con le parti sociali

- Modi, tempi e frequenza di consultazione, verifica della frequenza con cui queste vengono consultate; rappresentatività dei soggetti interpellati rispetto alla realtà lavorativa, in relazione alle specificità dei singoli corsi; risultanze di tali consultazioni.

Obiettivi formativi e competenze

- Verifica che gli Organi responsabili dei CDS siano consapevoli della condizione occupazionale dei laureati e che promuovano momenti di confronto con la realtà lavorativa del territorio;
- coerenza degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi con gli sbocchi occupazionali;
- adeguatezza delle competenze acquisite dagli studenti rispetto alle richieste di profili professionali.

Valutazioni e proposte concrete su aspetti peculiari del CdS che meritino attenzione per criticità, o punti di forza, non ricompresi nei punti precedenti, quali, a titolo di esempio:

- programmi di orientamento alla professione, stage professionalizzanti;
- Internazionalizzazione, o peculiarità dei corsi in lingua inglese, doppi-titoli;
- orientamento in ingresso (incontri o esperienze di stage).